

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1981

Omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza del personale regionale, degli enti sub-regionali, nonchè degli altri enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di approvazione delle leggi regionali riguardanti norme di carattere generale o il trattamento economico del personale regionale, più volte e da più parti è stato sollevato il problema del disordine esistente in tema di rapporti pensionistici e di indennità di fine servizio in cui versa il personale della Regione e degli enti sub-regionali.

Le leggi regionali trovano spesso, in sede di applicazione, limitazioni o interpretazioni restrittive o addirittura preclusive nella legislazione e nei regolamenti che disciplinano la vita degli enti erogatori dei trattamenti di pensione e delle indennità di fine servizio, CPDEL e INADEL rispettivamente, e questo anche a causa delle varie e svariate provenienze del personale confluito negli organi della Regione e negli enti sub-regionali.

È utile ricordare la diversa origine del personale regionale, già inquadrato nei ruoli:

1) decreti del Presidente della Repubblica 14 e 15 gennaio 1972, nn. dall'1 all'11 (personale statale);

2) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (per-

sonale degli istituti per l'addestramento professionale: INIASA, ENALC, INAPLI);

3) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (personale dei cosiddetti enti per la casa: INCIS, GESCAL, ISES, ISSCAL, etc.);

4) legge 18 novembre 1975, n. 764 (personale della « Gioventù italiana »);

5) legge 23 dicembre 1975, n. 698 (personale dell'ONMI),

e da inserire nei ruoli:

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (ulteriore personale proveniente dallo Stato);

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e legge 21 ottobre 1978, n. 641 (personale degli enti disciolti);

leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349; decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, etc. (personale degli enti mutualistici, interessato dalla riforma sanitaria).

Per non parlare del personale che è transitato nei ruoli regionali dai Comuni e dalle Province.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo Stato nel programmare gli anzidetti trasferimenti ha trascurato il problema della situazione nella quale si sarebbe venuto a trovare detto personale nei riguardi della quiescenza (cioè pensione) e della previdenza (cioè buonuscita).

I dipendenti provenienti dallo Stato e dagli enti locali sotto il profilo che qui interessa sono venuti a trovarsi in una posizione che in vero può dirsi di privilegio: infatti per questi ultimi, già iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali rispettivamente ai fini della pensione e della buonuscita, la Regione non ha incontrato difficoltà di sorta e ciò perchè, essendo i dipendenti regionali assicurati, ai medesimi fini, agli stessi Istituti, la contribuzione ha continuato *sic et simpliciter*, con l'automatica ricongiunzione dei servizi prestati con contribuzione al « fondo Tesoro » ed all'ENPAS con quella a contribuzione alle casse degli istituti di previdenza ed all'INADEL.

Non altrettanto, invece, avviene per gli impiegati provenienti da altri enti pubblici per i quali sussisteva l'obbligo dell'iscrizione all'INPS ai fini della pensione ed a favore dei quali gli enti stessi erano obbligati alla corresponsione dell'indennità di anzianità (o buonuscita) mediante costituzione di fondi gestiti in proprio, ovvero mediante accensione di polizze INA, etc. I servizi prestati con iscrizione all'INPS non sono automaticamente ricongiungibili a quelli con iscrizione alla CPDEL, per cui gli interessati debbono sobbarcarsi ad oneri di riscatto a volte notevoli, con evidente sperequazione rispetto agli ex statali, ex comunali, etc., e ciò nonostante i maggiori contributi versati. Infatti per essi il versamento contributivo, oltre a gravare su tutte le somme percepite, è commisurato ad aliquote di contribuzione più alte: 7,15 per cento del 100 per cento dell'intera retribuzione in relazione al 7 per cento dell'80 per cento della retribuzione per il fondo Tesoro (cioè uguale al 5,6 per

cento del 100 per cento); al 5,30 per cento del 100 per cento dell'intera retribuzione per la CPDEL.

Anche peggiore è per gli stessi la situazione riguardante l'indennità di buonuscita; infatti:

1) presso gli enti di provenienza era loro dovuta, come minimo, una mensilità per ogni anno di servizio;

2) l'INADEL corrisponde all'incirca il 70 per cento di una mensilità per ogni anno di servizio;

3) l'onere del riscatto, anche tenendo conto della somma già maturatasi, allo stesso titolo, presso l'ente di provenienza, è spesso gravoso;

4) per l'ordinamento dell'INADEL non possono essere riscattati più di 14 anni e non sono riscattabili i servizi prestati successivamente al 1° aprile 1968 (articolo 12 della legge n. 152 del 1968).

L'articolo 6 della legge statale n. 29 del 1979, consentendo la ricongiunzione ai fini della pensione a titolo gratuito dei periodi e servizi prestati con iscrizione all'INPS con i periodi e servizi regionali con iscrizione alla CPDEL e CPS, è un primo tentativo d'ordine in una vicenda così intricata.

L'intervento si è dimostrato però inadeguato e incompleto, anche perchè limita la ricongiunzione gratuita solo al personale che transita o è transitato alle Regioni a seguito dello scioglimento degli enti di provenienza, lasciando fuori tutto il personale che è transitato dagli stessi enti al momento dell'attivazione delle Regioni, con l'istituto del comando, nonchè quello degli enti pubblici che passano o sono passati dalla vigilanza o tutela dello Stato a quella delle Regioni.

Questo disegno di legge — che il Consiglio regionale ha deliberato all'unanimità di trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione — ha lo scopo di ovviare agli inconvenienti sopra lamentati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Pensione)

Ai fini del trattamento di pensione, il personale comunque transitato o che transita nei ruoli regionali, per effetto di leggi anche regionali, dallo Stato o da altri enti, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data del relativo transito, alle Casse pensioni amministrate dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza. Il disposto non si applica nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessato dal rapporto d'impiego o di lavoro, semprechè non abbia avuto titolo all'iscrizione ai sensi di specifiche leggi anche regionali.

Il personale di cui al comma precedente, che abbia esercitato opzione per il mantenimento del trattamento pensionistico di provenienza in virtù di apposita legislazione, ha facoltà di rinnovare l'opzione nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che viene inquadrato nei ruoli regionali per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonchè delle disposizioni concernenti la riforma sanitaria (leggi 17 agosto 1974, n. 386; e 29 giugno 1977, n. 349; decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; leggi 23 dicembre 1978, n. 833, e 29 febbraio 1980, n. 33), o ai familiari superstiti, viene data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

L'opzione deve essere esercitata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di inquadramento, se successiva.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi si applica, ai fini della ricongiunzione di tutti i servizi e periodi già utili a pensione, l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, semprechè non siano ricongiungibili in virtù di diverse disposizioni vigenti in materia.

Al personale contemplato nel presente articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 118 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 2.

(Fondi integrativi)

Con effetto dalla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli regionali sono soppressi i fondi integrativi del trattamento di fine servizio o di pensione dei quali è beneficiario il personale che viene inquadrato nei ruoli stessi.

Le somme maturate ai titoli di cui al comma precedente sono liquidate a favore dei singoli beneficiari.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 3.

(Indennità premio di servizio)

Ai fini del trattamento della indennità premio di servizio, il personale comunque transitato o che transita nei ruoli regionali, per effetto di leggi anche regionali, dallo

Stato e da altri enti è obbligatoriamente iscritto all'Istituto nazionale dipendenti enti locali a decorrere dalla data del relativo transito. Il disposto non si applica nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessato dal rapporto d'impiego o di lavoro, semprechè non abbia avuto titolo all'iscrizione ai sensi di specifiche leggi anche regionali.

In relazione ai transiti del personale di cui al precedente comma le amministrazioni o gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione provvederanno a versare all'INADEL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente alla data d'iscrizione all'INADEL stesso, semprechè i servizi e/o periodi che hanno dato luogo a tali indennità non siano ricongiungibili in virtù di diverse disposizioni vigenti in materia.

Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi e/o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato, presso tali amministrazioni o enti, ed alla anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla data predetta di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

L'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai precedenti commi secondo e terzo, è corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento. Non può essere posta a carico del personale transitato nè degli enti di destinazione la eventuale differenza negativa.

Al personale, a favore del quale gli enti di provenienza hanno liquidato, anche per il tramite degli enti di destinazione, le somme maturate in capo al personale stesso a titolo di indennità di anzianità, è data la

facoltà di rifondere come previsto ai precedenti commi secondo e terzo ovvero di riscattare secondo l'ordinamento dell'INADEL i servizi e/o periodi che hanno dato luogo all'indennità liquidata. In deroga alle limitazioni e/o preclusioni di cui all'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, i servizi e/o periodi sono riscattabili anche se di durata superiore agli anni quattordici e se posteriori alla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, medesima.

Nel caso che l'interessato chieda di essere ammesso a rifondere la somma di cui al comma precedente, la somma stessa è gravata di un interesse composto del 4,50 per cento per ciascun anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riscossione da parte dell'interessato e fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di versamento all'INADEL.

Nel caso che l'interessato abbia chiesto o chieda il riscatto, questo avviene con le modalità vigenti presso l'INADEL prendendo a base del contributo del riscatto la retribuzione in godimento al momento in cui l'interessato stesso ha presentato o presenta la relativa domanda.

All'atto della cessazione del servizio l'INADEL corrisponde l'indennità premio di servizio al personale di cui al precedente primo comma, ancorchè questo non abbia conseguito il diritto alla pensione delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed ai sanitari (CPDEL e CPS) e semprechè abbia raggiunto una anzianità utile di almeno un anno.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale degli enti sub o pararegionali purchè lo stato giuridico ed il trattamento economico siano disciplinati dalla stessa normativa disciplinante lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale comunque transitato o che transiti nei ruoli degli enti locali anche per effetto di leggi regionali.